

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) STELLA

Seduta del 02/03/2021

FATTO

Il ricorrente, titolare di n. 3 BPF della serie Q/P, contesta il mancato rispetto da parte dell'intermediario dei rendimenti indicati nel retro dei titoli, con particolare riguardo ai tassi previsti dal 21° al 30° anno.

In particolare, con il ricorso il ricorrente espone quanto segue:

- è titolare di n. 3 BPF sottoscritti in data 19/07/1989 per un importo di 5.000.000 di lire ciascuno;
- il timbro apposto dall'intermediario sul retro del titolo modifica esclusivamente i tassi relativi ai primi 20 anni;
- nessuna modifica correttiva è stata apportata ai rendimenti degli ultimi 10 anni, che pertanto devono essere pagati in base alla tabella originaria posta sul retro del buono;
- al momento della richiesta di rimborso, invece, l'intermediario ha calcolato i rendimenti secondo le percentuali previste dal timbro, anche per gli ultimi 10 anni;
- il 5° scaglione di interessi (dal 21° al 30° anno), originariamente riportato sul titolo, non è stato variato, né modificato, né annullato e pertanto deve ritenersi valido ed efficace.

Ciò esposto, il cliente chiede all'Arbitro di accertare l'ammontare degli interessi dovuti dall'intermediario in conformità a quanto previsto e riportato sui titoli, riconoscendo gli ulteriori interessi come previsti dalla tabella originaria.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, in via preliminare eccepisce l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro per le seguenti ragioni:

- la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione di buoni emessi in data 19/07/1989;
- il ricorso proposto è pertanto irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza temporale ABF, il quale è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009;
- è orientamento condiviso dei Collegi ABF quello secondo cui "*in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum, onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF)*";
- ciò premesso, con sentenza n. 3963/2019 la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei Buoni Fruttiferi Postali trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto";
- da ciò discende dunque l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF.

Sempre in via preliminare l'intermediario sostiene anche l'incompetenza per materia dell'Arbitro, osservando che:

- i buoni fruttiferi postali sono mezzi di raccolta del risparmio postale, effettuata dall'emittente per conto della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale;
- le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari - sezione I, paragrafo 4 - prevedono che all'ABF possano essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari;
- sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B., ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.lgs. 58/1998, secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari;
- i buoni postali fruttiferi, e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere, sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario;
- da ciò consegue che le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, come anche di libretti di risparmio postale, non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'ABF;
- né varrebbe, in contrario, far riferimento al fatto che la Delibera del CICR 275/2008 abbia ricompreso l'emittente tra gli intermediari, in relazione all'attività di bancoposta, attività tra le quali pacificamente non rientra il collocamento dei buoni postali fruttiferi.

Nel merito, l'intermediario svolge le seguenti considerazioni:

- i buoni in controversia appartengono a tutti gli effetti alla serie ordinaria "Q", istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);
- il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno;
- i buoni in controversia sono stati emessi sui moduli della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie;
- in applicazione del disposto dell'art. 5 del D.M. 13.06.1986, risultava necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% previsto dalla precedente serie P);
- un regime differenziato fra i due periodi non trova alcuna giustificazione poiché l'avvenuta apposizione dei timbri prescritti - pur in assenza di un'espressa deroga al regime di interessi previsto per il periodo successivo al ventesimo anno - appare pienamente idonea a qualificare il buono sottoscritto dall'appellante come appartenente alla nuova serie "Q" e, dunque, integralmente assoggettabile al relativo regime (cfr. App. Milano, n. 5025/2019);
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS. UU. n. 13979/2007, riguarda un caso del tutto differente rispetto a quello in controversia (buoni emessi su moduli di serie non più in vigore e senza indicazioni relative alla nuova serie e ai nuovi rendimenti) e comunque esclude espressamente che possa farsi riferimento al legittimo affidamento nel caso in cui sul buono sia presente una stampigliatura con l'indicazione di una sigla e di condizioni diverse;
- i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito; pertanto non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità, che caratterizzano, invece, i titoli di credito (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/19, Cass. SS.UU. n. 13979/07 e Cass. n. 27809/05);
- non è invocabile il principio dell'affidamento incolpevole poiché in ragione del tenore letterale dei moduli sottoscritti e della pubblicità legale del predetto D.M. 13.06.1986 (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il cliente si sarebbe dovuto avvedere, usando l'ordinaria diligenza, che il titolo acquistato apparteneva alla serie Q/P, con conseguente applicazione dei relativi rendimenti fino alla scadenza (cfr. Cass., SS.UU., n. 3963/2019).

Con le conclusioni l'intermediario chiede:

- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'ABF;
- dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;
- nel merito, rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti.

DIRITTO

In via preliminare l'intermediario ha eccepito l'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che i BFP oggetto di ricorso sono stati emessi antecedentemente al 1° gennaio 2009 (nel 1989). Sostiene che il momento genetico a cui ricondurre la controversia è da individuare nella data di sottoscrizione del contratto.

L'eccezione è infondata.

Le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «*non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009*». È vero che il BFP di cui si tratta è stato emesso in data anteriore, ma il ricorrente fonda la propria domanda sulla circostanza che la tabella dei rendimenti stampata sul retro del titolo debba prevalere sulla disciplina prevista da successivi Decreti Ministeriali che la resistente ha considerato applicabili. La materia del contendere attiene quindi agli effetti finali del rapporto e in particolare alla sussistenza o meno del diritto al rimborso. Sul punto, si rileva che, secondo il costante orientamento dei Collegi, il diritto alla liquidazione e al rimborso dei BFP sorge al momento della scadenza degli stessi, e non con la loro sottoscrizione (*ex multis*, cfr. Coll. Palermo, n. 17193/2020; Coll. Milano, nn. 16744/2020 e 10405/20). A ciò consegue che, al fine di stabilire se la controversia possa essere sottoposta a questo Arbitro, deve farsi riferimento non già alla data di emissione, bensì alla data di scadenza del BFP di cui si tratta, la quale è posteriore al 1° gennaio 2009 (in tal senso, cfr. già Coll. Milano, n. 206/2014).

Circa l'eccepita incompetenza per materia dell'ABF, si deve rilevare che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare (Coll. Milano, n. 1307/2013; Coll. Roma, n. 5113/2013; Coll. Napoli, n. 52/2013 e Coll. Coord., n. 5673/2013), possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di BFP. A tale proposito, si deve premettere che, ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), 1° comma, lett. c), della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, «*[l'intermediario] in relazione all'attività di bancoposta rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie preveduti dall'art. 128-bis TUB*». Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia (sez. I, § 3, e sez. II), hanno specificamente ribadito che «*[l'intermediario] in relazione all'attività di bancoposta rientra tra gli intermediari che sono tenuti ad aderire a questo Arbitro e a uniformarsi a quanto previsto dalla suddetta delibera del C.I.C.R.*». La raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da [intermediario] per conto della Cassa Depositi e Prestiti è espressamente qualificata come «*risparmio postale*» dall'art. 1 (Definizioni), lett. h), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) e, secondo quanto prevede l'art. 2, 1° comma, lett. b), del medesimo D.P.R., essa rientra nell'attività di bancoposta che è svolta da [intermediario]. Dopo aver stabilito in termini generali che «*nell'ambito delle attività di cui al 1° comma, [intermediario] è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate al 3° e al 4° comma, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287*» (art. 2, 5° comma), il già menzionato D.P.R. n. 144 del 2001 ha poi chiarito che: «*il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel 4°*



comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili» (art. 2, 6° comma). Ai suddetti dati normativi consegue che la raccolta del risparmio postale mediante BPF, effettuata da [intermediario] per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura.

Pertanto, il ricorso di cui si tratta può essere deciso nel merito.

Il cliente è titolare, con pari facoltà di rimborso, unitamente ad altri soggetti non intervenuti, di n. 3 buoni fruttiferi postali trentennali sopra indicati.

E' agli atti copia fronte/retro dei buoni in controversia.

Si rileva che:

- tutti i Buoni risultano emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 (in vigore dal 01/07/1986);
- tutti i Buoni sono stati emessi su moduli cartacei della serie "P". Sul fronte dei titoli è precisata l'appartenenza alla serie "Q/P";
- sul retro dei titoli risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno;
- per gli anni dal 21° al 30° il retro dei titoli indica *"più lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare a successivo a quello di emissione"*.

Il cliente non ha prodotto le ricevute di rimborso e non vi è evidenza in atti dell'effettiva liquidazione dei titoli, comunque scaduti alla data di presentazione del ricorso.

Il cliente chiede l'applicazione delle condizioni originarie previste sul retro dei titoli, con particolare riferimento agli interessi previsti dal 21° al 30° anno. Non quantifica la propria richiesta e non formula domande accessorie.

In materia si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5676/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 - ha riconosciuto che *"con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono"*.

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione dei buoni fruttiferi, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sui titoli e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sui titoli stessi (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/2014).

Orbene nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 13.06.1986, i buoni nella parte anteriore sono stati correttamente individuati dall'intermediario, mediante la timbratura con la serie "Q/P" (tale dicitura si affianca quindi a quella originaria P).

Sempre sul retro dei titoli risulta essere stato apposto - rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo - un timbro con i nuovi rendimenti. Nella timbratura sovrapposta dall'intermediario manca tuttavia l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno. Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento

al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello esplicitamente indicato nella postilla in calce alla tabellina degli interessi pattuiti, stampata sul retro dei BPF.

Pertanto, il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli stessi. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale del buono in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi, nei limiti della domanda, detratto quanto eventualmente già corrisposto dall'intermediario per interessi con riferimento agli anni in contestazione, dal 21° al 30°, e al netto delle ritenute fiscali (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5998/2016, 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Napoli, n. 6142/18; Coll. Torino, n. 4876/17; Coll. Roma, n. 226/2013).

Per completezza si osserva ancora che il descritto consolidato indirizzo dell'ABF è stato pienamente confermato dal Collegio di coordinamento con la recentissima decisione n. 6142 del 03.04.2020. In merito al falso affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo serie Q/P anche per il periodo dal 21° al 30° anno, il Collegio di Coordinamento ha infatti osservato: *"...Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)..."*.

Il Collegio di Coordinamento, nell'accogliere da un lato la domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, e nello respingere da altro lato la domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q il valore assoluto dei rendimenti indicati sul retro dei titoli in controversia a partire dal 21° anno, ha formulato i seguenti principi di diritto:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- *“A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”;*
- *“B) L’incompetenza dell’ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l’ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all’emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.*

Si ribadisce, pertanto, che anche nel caso di specie la domanda del ricorrente avente ad oggetto il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro dei buoni della serie Q/P, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, è fondata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA